

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0020347/P – / Cl.: COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **prot. 9344 dd. 20 maggio 2011**  
allegato  
Trieste, **15 giugno 2011**

**Oggetto: LR 29/2005 – Orario di apertura e chiusura delle attività differenti dalla vendita al dettaglio, allocate nei centri/complessi commerciali.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se sia possibile differenziare gli orari degli esercizi di vendita al dettaglio, allocati in un centro/complesso commerciale, da quelli di altre attività (bar, ristoranti, parrucchieri, intrattenimento e svago), allocati sempre nella medesima struttura; a livello preliminare, va evidenziata la specifica normativa cui deve farsi riferimento ai fini della risoluzione della problematica in argomento.

1. Articolo 29 bis della legge regionale 29/2005: << 1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 (massimo 25 giornate di apertura) trovano applicazione anche nei confronti di ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet. 2. L'elenco delle giornate domenicali e festive prescelte per l'apertura ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), e' unico e uniforme per tutti gli esercizi di cui al comma 1 insediati nel centro commerciale al dettaglio ovvero nel complesso commerciale>>.

2. Articolo 76, comma 1, sempre della legge regionale n. 29/2005: << Per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l'esigenza, i Comuni fissano liberamente la fascia oraria di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 74>>.

3. Articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 26/2000: <<Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti>>.

Come si evince, il riportato articolo 29 bis della legge regionale 29/2005 impone un regime unico e uniforme di apertura degli esercizi di vendita nelle giornate domenicali e festive (per un massimo di 25 giornate), qualora i medesimi risultino allocati in un centro o in un

complesso commerciale, ad ogni modo tali esercizi sono esplicitamente quelli <<di cui al comma 1>>, ossia gli esercizi al dettaglio <<di vicinato, di media o di grande struttura>>.

E' ben vero che, ai sensi della sentenza TAR FVG n. 455/2006, la saggezza del criterio della prevalenza (soprattutto nel settore degli orari) risulta rispondente ad un principio generale di logica <<con il quale l'interprete deve leggere le norme>>, pur tuttavia laddove esigenze di offerta al pubblico di servizi qualitativamente diversi impongono, secondo ratio e logica di mercato, una differenziazione oggettiva e non discriminatoria, non può disconoscersi la possibilità di regolare in maniera adeguatamente differente anche le varie attività (che non siano quelle degli esercizi di vendita al dettaglio, stanti la prescrizioni inderogabili di cui al riportato articolo 29 bis ed ai correlati articoli 29 e 30) allocate in una struttura per quanto a destinazione unitaria.

Se, infatti, per gli *esercizi di somministrazione*, la puntuale disposizione di cui all'articolo 76, comma 1, della legge regionale 29/2005 consente ai Comuni la fissazione libera della fascia oraria di apertura, in deroga al precedente articolo 74, nonché, possiamo ribadire, liberamente rispetto pure alla disciplina di cui al Capo IV del Titolo II della citata legge regionale n. 29/2005, attinente in via precipua gli esercizi di vendita al dettaglio, per quanto riguarda *le altre attività* (intrattenimento e svago, parrucchieri,...), la norma di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 267/2000 attribuisce al Sindaco un potere di intervento generale nel settore.

Tale comma recita: <<Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti>>.

In ogni caso, la riorganizzazione degli orari, in particolare finalizzata a differenziare specifiche attività all'interno di un'unica struttura (centro o complesso commerciale) deve avvenire con un esplicito atto del sindaco (ordinanza), in relazione al quale il citato articolo 50, comma 7, impone il vincolo di conformità, oltre che alla legge regionale, pure agli indirizzi del consiglio comunale, ove soltanto questi ultimi siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere sindacale di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del consiglio comunale (TAR Veneto, sez. III, sentenza 32/2011, che richiama: TAR Lazio, Roma, sez. II, sentenza 5619/2010).

Cordiali saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)  
tel. 040 3772448  
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it